



Città di Legnano

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	51	19-04-2023
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVENTITRE** ADDÌ **DICIANNOVE** DEL MESE DI **APRILE** ALLE ORE **20:30** SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^A CONVOCAZIONE. LA SEDUTA SI È SVOLTA IN FORMA MISTA ", IN PRESENZA PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI PALAZZO MALINVERNI E IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA SULLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET E TRASMESSA IN STREAMING.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	De Lea Aurora	X		13	Monti Marta	X	
2	Boggiani Giuseppina	X		14	Garavaglia Paolo	X	
3	Pigni Giacomo	X		15	Toia Carolina	X	
4	Borgio Sara	X		16	Laffusa Daniela	X	
5	Taormina Umberto	X		17	Toia Francesco	X	
6	Silvestri Umberto	X		18	Colombo Romano	X	
7	Sambati Valeria	X		19	Grillo Gianluigi	X	
8	Penati Anna	X		20	Colombo Franco		X
9	Brambilla Mario	X		21	Carvelli Stefano	X	
10	Bosetti Simone	X		22	Munafò Letterio	X	
11	Pontani Anna	X		23	Brumana Franco	X	
12	Bonfrate Eligio	X		24	Amadei Federico	X	
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
totale						24	1

Risultano collegati da remoto i consiglieri: De Lea, Boggiani, Pigni, Taormina, Pontani, Monti, Garavaglia, Laffusa, Munafò, Brumana, Amadei

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Pavan Anna	X	Maffei Ilaria	X
Fedeli Lorena	X	Berna Nasca Monica	X
Bianchi Marco	X	Benetti Luca	X
Bragato Guido Niccolò			

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIG. UMBERTO SILVESTRI

PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SANDRA D'AGOSTINO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- ARERA, con la suddetta deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore, anche al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; b) determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che le tariffe TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- il recepimento nell'ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili; in particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riformando l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020), con la soppressione di ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ha ridefinito la nozione di rifiuti urbani e speciali, risultando ora abrogati (art. 1, c. 24, D. Lgs n. 116/2020):
 - il potere dei comuni di stabilire i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani (art. 198, comma 2, lettera g), D.Lgs n. 152/2006);
 - il potere di assimilazione (art. 1, c. 23, D. Lgs. n. 116/2020);
 - il potere dello Stato di stabilire i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195, comma 2, lettera e, D. Lgs n. 152/2006);
- coerentemente con tale opzione sull'assimilazione:
 - all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006, il nuovo comma 2-bis stabilisce che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;
 - all'art. 238, comma 10, del D. Lgs n. 152/2006 viene stabilito che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse, a partire dal 1° gennaio 2022, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio;

Visto il regolamento comunale relativo all'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 30/06/2021;

Rilevato che il "metodo" per la determinazione della tariffa è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare i costi del servizio di gestione e la struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, sicché il gettito derivante copra tutti i costi del servizio;

Verificato che il Comune di Legnano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/04/2022 ha approvato il PEF quadriennale 2022-2025 e le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2022, calcolato secondo il metodo MTR indicato da ARERA;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., in qualità di soggetto gestore, ha trasmesso il PEF "grezzo" del servizio per gli anni 2022-2025, corredato da bozza di relazione di accompagnamento;

Dato atto che, con delibera 15/2022/R/rif ARERA ha introdotto l'adozione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale vengono introdotti anche i criteri e standard prestazionali volti a garantire maggiore qualità ed efficienza nel servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che, come previsto dalla regolazione, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è chiamato a definire il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori stabiliti e che con delibera di G.C. n. 88 del 12/04/2022 si è ritenuto coerente il posizionamento della propria gestione dei rifiuti urbani nel quadrante regolatorio "Schema 1";

Considerato che la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, nel rivedere i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento con l'adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ha stabilito una durata quadriennale per il nuovo periodo regolatorio;

Dato quindi atto che il nuovo periodo regolatorio ha validità per le annualità 2022-2025, con una programmazione economico finanziaria di pari durata ed un aggiornamento a cadenza biennale delle previsioni tariffarie;

Dato atto che i costi stimati per l'anno 2023 derivano dal bilancio preconsuntivo relativo all'anno n-2 (2021), come tali riportati anche per gli anni 2024-2025;

Riscontrato che l'art. 16 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), con riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti ammessa al riconoscimento tariffario prevede che, nel caso di TARI tributo, questa non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/11 e verificato che tale importo è stato determinato nel rispetto di tale indicazione, come indicato nella relazione di accompagnamento;

Dato che dal costo complessivo del servizio stimato per l'anno 2023 in euro 10.584.980, con una ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile, occorre detrarre l'importo di € 392.197 relativo all'anno n-2 (2021), ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, con riferimento alle seguenti voci di entrata:

DETERMINAZIONE ARERA N. 02/DRIF/2020 DEL 27/03/2020	Anno 2021
Contributo del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007	47.975
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (omessa dichiarazione e omesso versamento)	192.896
Arretrati TARI per nuove utenze, trasferimenti anagrafici, rettifiche, ecc.	151.326
Totale Detrazioni di cui al comma 1.4 della DETERMINA N. 02/DRIF/2020	392.197

Preso atto che, sulla base di quanto evidenziato nel Piano Finanziario, il costo complessivo del servizio stimato per l'anno 2023 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 ammonta rispettivamente ad € 10.192.783 come riportato nel seguente prospetto:

	2023
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	788.159
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	804.007
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	902.127
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.675.101
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	44.463
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	218.511
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-152.933
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dopo sharing b(1+w)AR_{sc}	-453.069

Componente a congruaggio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	36.3 48
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	492.7 07
COSTI VARIABILI (2022= 40,33 % - 2023= 49,99%)	5.355.4 21
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.463.3 22
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	164.5 93
Costi generali di gestione CGG	1.389.5 23
Costi Comuni Diversi CCD	80.1 47
Altri costi CO_{AL}	2.0 92
Costi d'uso del capitale CK	1.776.9 63
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	32.8 39
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	21.0 00
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RC_{TF}	65.7 25
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	360.5 21
COSTI FISSI (2022= 59,66 % - 2023= 50,01%)	5.356.7 25
COSTO COMPLESSIVO (100%)	10.712. 146
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	10.584. 980
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	392.197
COSTO COMPLESSIVO SU CUI CALCOLARE LA TARIFFA	10.192. 783

Verificato che il costo complessivo previsto per l'anno 2023, pari ad € 10.712.146, risulta superiore all'entrata massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, pari ad € 10.584.980, e che, pertanto, per tale annualità le tariffe sono determinate considerando tale ultimo importo e rinviando la copertura della differenza, pari ad € 127.166 alle successive annualità 2024-2025;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente prot, 23195 del 26/04/2022 come da determinazione dirigenziale n. 40 del 19/04/2022;

Dato atto che il PEF è stato trasmesso ad ARERA, ai fini della definitiva approvazione da parte di quest'ultima, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif in data 24/05/2022 al numero 2022 - 52034;

Considerato, in base al D.P.R. n. 158/1999 e in base alle risultanze del PEF, per quanto riguarda l'articolazione della tariffa si deve tener presente che:

- la tariffa rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, etc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;
- per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali;
- le due quote, fissa e variabile, della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando appositi parametri e coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi, a metro quadrato e a chilogrammo, attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare con l'applicazione dei coefficienti Ka e Kb;
- per le categorie delle utenze non domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo loro attribuibili, della superficie delle singole utenze con l'applicazione dei coefficienti, Kc e Kd, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;
- ad eccezione dei Ka (determinati dalla legge in misura fissa), i suddetti coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti e massimi previsti dalla legge;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al

tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

Dato inoltre atto che:

- le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei su indicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o da lex speciali;
- la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe;
- i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono indicati negli allegati B (per le utenze domestiche) e C (per le utenze non domestiche) alla presente deliberazione;

Dato atto che il documento di che trattasi rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento di anno in anno in funzione del principio della copertura integrale obbligatoria di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa ex art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

Considerato che occorre stabilire quanto del costo previsto sia attribuibile all'utenza domestica e quanto a quella non domestica, al fine di una elaborazione delle tariffe sulla base di "criteri razionali", assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche ex art. 1 comma 658 Legge 147/2013 (*"Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche"*);

Ritenuto che il riferimento ai "criteri razionali" implica la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, facendo riferimento a fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;

Dato atto che, allo stato attuale, non sono disponibili per il Comune di Legnano dati puntuali sull'effettiva produzione di rifiuti da parte delle due macrocategorie e ritenuto pertanto necessario, come già per gli anni passati, individuare un diverso criterio riconducibile ad una determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti e sulla base dei coefficienti di produttività Kb di cui alla tabella 2, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999, i quali esprimono "coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per nucleo familiare" riferiti alle utenze domestiche, e sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4, all. 1, al D.P.R. n. 158/1999 per "tipologia di attività" svolta riferiti alle utenze non domestiche;

Effettuate le necessarie operazioni dal punto di vista operativo, moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kb per la superficie

complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di nucleo familiare e di ciascuna attività, al fine di ottenere la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza e considerato che la sommatoria di tutti questi prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze non domestiche;

Stabilita quindi presuntivamente la quantità di rifiuti prodotti da utenze domestiche, rapportandola al totale dei rifiuti stimati, si ottiene conseguentemente la quantità di rifiuti prodotti da utenze non domestiche;

	Kg	%
Totali	26.335.420	100,00
Produzione rifiuti attribuibile alle utenze domestiche	15.102.662	57,35
Produzione rifiuti per le utenze non domestiche	11.232.758	42,65

Rilevato, pertanto, che i costi tra utenza domestica e non domestica sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:

utenza domestica	57,35%
utenza non domestica	42,65%

Ripartiti di conseguenza i costi attribuibili a ciascuna macrocategoria sull'importo di € 10.192.783 (€ 10.584.980, al netto delle detrazioni complessive di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di € 302.280, proporzionalmente attribuite), si ottiene:

- utenze domestiche (57,35%)	€ 5.845.290
- utenze non domestiche (42,65%)	€ 4.347.493

Dato inoltre atto che occorre suddividere il valore finale del PEF 2022 tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Vista la seguente tabella di ripartizione:

	parte fissa €	parte variabile €	Totale €
Utenze domestiche	2.881.990	2.963.300	5.845.290
Utenze non domestiche	2.143.509	2.203.984	4.347.493
Totale	5.025.499	5.167.284	10.192.783

Preso atto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è necessario procedere alla individuazione dei coefficienti "K" laddove, per le utenze domestiche i Ka (per la parte fissa) appaiono non modificabili mentre i Kb (per la parte variabile) devono essere scelti nell'ambito di un range di valori minimi e massimi, e così analogamente, per le utenze non domestiche, devono essere scelti i coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile);

Preso atto che il comma 652 art. 1 della Legge 47/2013 stabilisce che "Il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa

regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, c. 527, della L. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (Kb – parte variabile utenze domestiche) 3a, 3b (Kc – parte fissa utenze non domestiche) 4a e 4b (Kd – parte variabile utenze non domestiche) dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (Ka – parte fissa utenze domestiche) del medesimo allegato 1;

Viste le tabelle di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto di individuare i coefficienti di produttività da applicare alle varie categorie di utenze;

Preso atto che le elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi hanno determinato le tariffe applicabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in funzione dei parametri di cui sopra;

Visto l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 653 della Legge n. 147 del 2013, il quale prevede che *“a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Presa cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utile paradigma di confronto per valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti al fine di intraprendere nel tempo iniziative volte ad un costante miglioramento e razionalizzazione dello stesso, e ritenuto che i costi del servizio, pur superiori alle risultanze dei fabbisogni standard, siano congrui, in quanto giustificati dalla qualità del servizio, come meglio rappresentato nell'allegata relazione di accompagnamento al PEF;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra riportato, alla determinazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2023;

Preso atto che l'art. 34, comma 1, del Regolamento TARI afferma che, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo e ritenuto, pertanto, di fissare per l'anno 2023 le seguenti scadenze di pagamento:

- 1a rata di acconto entro il 31 luglio 2023
- 2a rata di acconto entro il 30 settembre 2023
- 3a rata di conguaglio entro il 10 dicembre 2023;

consentendo il pagamento dell'intera somma in unica rata da versare entro il 10 dicembre 2023;

Visto l'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, secondo cui *“i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modifiche in L. n. 15 del 25 febbraio 2022, specifica che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Dato atto che, con determina dirigenziale n. 267 del 01/12/2021 è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tributi alla sig.ra Daniela Paganini, la quale ha attestato la conformità alla specifica normativa tributaria della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione 5 “Sostenibilità”, in data 17 aprile 2023, acquisito agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione il dirigente del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato alla presente;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Viste le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e seguenti, in materia di servizio integrato dei rifiuti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Sentito l'intervento dell'Assessore alla "Sostenibilità" – Luca Benetti, il quale illustra la delibera in oggetto e sentiti gli interventi di numerosi consiglieri, ...omissis (la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta);

Con 15 voti favorevoli e 9 contrari (Toia C., Laffusa, Toia F., Colombo R., Grillo, Carvelli, Munafò, Brumana, Amadei) espressi, per appello nominale, da 24 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario Generale e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente prot. 23195 del 26/04/2022 come da determinazione dirigenziale n. 40 del 19/04/2022;
3. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 10.192.783,00 per l'anno 2023, come risultanti dall'Allegato A) quale differenza tra il totale dei costi complessivi e le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020;
4. di approvare i coefficienti di cui alle tabelle sub B) per le Utenze domestiche, e sub C) per le Utenze non domestiche, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, così come determinate in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 641 al 668 dalla Legge 147/2013, allegate alla presente deliberazione sub D) per le Utenze domestiche, e sub E) per le Utenze non domestiche quali parte integrante e sostanziale;
6. di determinare, ai sensi del vigente Regolamento del tributo, i seguenti limiti massimi per le agevolazioni relative a:
 - riciclo dei rifiuti da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, nella misura di complessivi Euro 50.000,00;
 - insediamento di nuove attività industriali e/o ampliamento di quelle esistenti e relativi magazzini e depositi, situate nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, da parte di imprese,

- ai sensi dell'art. 27, comma 5 ter, nella misura di complessivi Euro 4.000,00;
- dismissione di slot machines ed altri apparecchi con vincita in denaro, ai sensi art. 27, comma 5 bis, nella misura di complessivi Euro 1.000,00;

dando atto che, in caso di presentazione di istanze di importo complessivo superiore ai predetti limiti, le agevolazioni concesse verranno conseguentemente riproporzionate;

7. di fissare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2023 come segue:
 - 1a rata di acconto entro il 31 luglio 2023
 - 2a rata di acconto entro il 30 settembre 2023
 - 3a rata di conguaglio entro il 10 dicembre 2023;consentendo il pagamento dell'intera somma in unica rata da versare entro il 10 dicembre 2023;
8. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
9. di rinviare a successivo atto i conseguenti adeguamenti alle previsioni del Bilancio 2023-2025;
10. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;
11. di dare atto che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga, per il 2023 entro il 28 ottobre e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
12. di dare atto che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
13. di procedere alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito e/o altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF;
14. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023,

Con 15 voti favorevoli e 9 contrari (Toia C., Laffusa, Toia F., Colombo R., Grillo, Carvelli, Munafò, Brumana, Amadei) espressi, per appello nominale, da 24 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Segretario Generale e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

UMBERTO SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE

SANDRA D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra D'Agostino

ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif			8.082.261	2.172.257	10.254.518	8.431.004	2.458.729	10.889.733	8.563.268	2.432.633	10.995.902	8.620.987	2.432.633	11.053.620
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		C	7.966.612	2.172.257	10.138.870	8.253.417	2.458.729	10.712.146	8.240.941	2.432.633	10.673.574	8.218.247	2.432.633	10.650.881
Grandezze fisico-tecniche														
raccolta differenziata %	G				71,90%			79%			79%			79%
qa-2 ton	G				26.901			27.777,73			27.777,73			27.777,73
costo unitario effettivo - CUEFF €/cent/kg	G				35,22			35,66			36,50			38,11
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	E				31,32			31,32			31,32			31,32
Coefficiente di gradualità														
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	E				0,00			0			0			0
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	E				0,00			0			0			0
Totale γ	C				0			0			0			0
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	C				1			1			1			1
Verifica del limite di crescita														
rpia	MTR				1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	E				0,30%			0,30%			0,30%			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E				3,00%			3,00%			2,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	E				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 CI16	E				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C				4,4%			4,4%			3,4%			2,4%
(1+r)	C				1,044			1,044			1,034			1,024
ΣTa	C				10.138.870			10.712.146			10.673.574			10.650.881
ΣTVa-1	E				4.750.937			4.089.155			5.355.421			5.174.333
ΣTFa-1	E				5.153.957			6.049.715			5.229.559			5.499.242
ΣTa-1	C				9.904.894			10.138.870			10.584.980			10.673.574
ΣTa/ ΣTa-1	C				1,0236			1,0565			1,0084			0,9979
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				10.138.870			10.584.980			10.673.574			10.650.881
delta (ΣTa-ΣTmax)	C				-			127.165			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E		4.708.532	- 619.377	4.089.155	4.826.366	529.055	5.355.421	4.681.626	492.707	5.174.333	4.601.214	492.707	5.093.921
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			3.258.080	2.791.634	6.049.715	3.427.051	1.802.509	5.229.559	3.559.315	1.939.927	5.499.242	3.617.033	1.939.927	5.556.960
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)			7.966.612	2.172.257	10.138.870	8.253.417	2.331.563	10.584.980	8.240.941	2.432.633	10.673.574	8.218.247	2.432.633	10.650.881
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E			152.803	152.803	costi coprerì dal comune		188.137			188.137			188.137
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa				149.477	149.477	costi coprerì dal comune		204.060			204.060			204.060
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020			4.708.532	- 772.179	3.936.353			5.167.284			4.986.196			4.905.784
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020			3.258.080	2.642.157	5.900.237			5.025.499			5.295.181			5.352.900
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			7.966.612	1.869.977	9.836.590			10.192.783			10.281.377			10.258.683
Attività esterne Ciclo integrato RU	G		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI LEGNANO COEFFICIENTI TARI ANNO 2023		
ALLEGATO B		
UTENZE DOMESTICHE	Ka Fissa	Kb Variabile
1 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1	0,80	1,00
2 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2	0,94	1,80
3 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3	1,05	2,15
4 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4	1,14	2,40
5 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5	1,23	2,90
6 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre	1,30	3,40
ALLEGATO C		
UTENZE NON DOMESTICHE	Kc Fissa	Kd Variabile
01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	3,28
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	3,50
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	4,90
04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,82	6,73
05 STABILIMENTI BALNEARI	0,51	4,16
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	4,22
07 ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	13,45
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	8,88
09 CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,20
10 OSPEDALI	1,07	8,81
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,52	12,45
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,92	7,55
13 NEGOZI ABBIGLI., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,41	11,55
14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	14,78
15 NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,83	6,81
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	14,58
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	1,48	12,12
18 ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	1,03	8,48
19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	8,95
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,90	7,00
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,75	6,25
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	45,67
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,85	39,78
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44
25 SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,76	22,67
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	21,40
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	22,45
29 BANCHI DI MERCATO	6,92	56,78
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,91	15,68

	COMUNE DI LEGNANO TARIFFE TARI ANNO 2023				
	ALLEGATO D				
	UTENZE DOMESTICHE	Ka Fissa	Kb Variabile	€/mq fissa	€/nucleo variabile 1
1	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1	0,80	1,00	€ 0,787014	€ 63,490700
2	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2	0,94	1,80	€ 0,924741	€ 114,283271
3	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3	1,05	2,15	€ 1,032954	€ 136,505016
4	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4	1,14	2,40	€ 1,121493	€ 152,377690
5	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5	1,23	2,90	€ 1,210032	€ 184,123062
6	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre	1,30	3,40	€ 1,278896	€ 215,868394
	ALLEGATO E				
	UTENZE NON DOMESTICHE	Kc Fissa	Kd Variabile	€/mq fissa	€/mq variabile 1
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	3,28	€ 0,711866	€ 0,756883
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	3,50	€ 0,765255	€ 0,807646
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	4,90	€ 1,067799	€ 1,130704
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,82	6,73	€ 1,459324	€ 1,552995
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	4,16	€ 0,936443	€ 0,956549
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	4,22	€ 0,907629	€ 0,973795
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	13,45	€ 2,918649	€ 3,103682
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	8,88	€ 1,922037	€ 2,049113
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,20	€ 1,779665	€ 1,892199
10	OSPEDALI	1,07	8,81	€ 1,904242	€ 2,032960
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,52	12,45	€ 2,705091	€ 2,872925
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,92	7,55	€ 1,637292	€ 1,742208
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,41	11,55	€ 2,509328	€ 2,665232
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	14,78	€ 3,203395	€ 3,410574
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIC.	0,83	6,81	€ 1,477121	€ 1,571448
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	14,58	€ 3,269382	€ 3,351815
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	1,48	12,12	€ 2,633903	€ 2,796763
18	ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRI, ELETTR.	1,03	8,48	€ 1,833055	€ 1,956811
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	8,95	€ 1,939835	€ 2,065266
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,90	7,00	€ 1,601699	€ 1,615292
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,75	6,25	€ 1,334749	€ 1,442225
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	45,67	€ 9,912728	€ 10,538627
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,85	39,78	€ 8,631375	€ 9,179513
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44	€ 7,047469	€ 7,485725
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,76	22,67	€ 4,911873	€ 5,231239
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	21,40	€ 4,644926	€ 4,938200
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76	€ 12,760198	€ 13,559223
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	22,45	€ 4,876279	€ 5,180495
29	BANCHI DI MERCATO	6,92	56,78	€ 12,710632	€ 13,054053
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,91	15,68	€ 3,399160	€ 3,618270